

PERSONALE DOCENTE SOPRANNUMERARIO

Anno Scolastico 2021/22

Come compilare la domanda di trasferimento
Guida pratica

INDIVIDUAZIONE DOCENTI SOPRANNUMERARI

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Si compilano graduatorie interne di istituto **distintamente** per le varie tipologie di posto **esistenti** dei docenti titolari sui:

- ✓ posti comuni
- ✓ posti speciali
- ✓ posti di sostegno
- ✓ posti di ruolo speciale in scuole speciali

Per la sola scuola primaria: su posti dei C.P.I.A. per **ogni singolo punto di erogazione**.

Pertanto, la contrazione di organico relativa ad una determinata tipologia di posto non è compensata dalla eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.

POSTI DI SOSTEGNO

L'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata **distintamente** per ciascuna **tipologia**:¹

- A) minorati della vista (CH)
- B) minorati dell'udito (DH)
- C) minorati psicofisici (EH)

¹ Il docente soprannumerario (infanzia e primaria) su sostegno tipologia (singola) vista / udito / psicofisici, partecipa ai movimenti **con precedenza**, avendone il titolo, su altra tipologia **nella stessa scuola**.

DOCENTE DI LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA

Nell'organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico stesso (posto comune, lingua inglese).

Soprannumerario su posti di lingua inglese

Qualora dalla graduatoria di lingua inglese si individui un perdente posto, il docente in soprannumero, PRIMA DELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ, CONFLUISCE NELLA GRADUATORIA RELATIVA AL TIPO POSTO COMUNE e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull'organico dell'istituto.²

A tal fine l'ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l'inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell'organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l'insegnamento della lingua inglese.

ATTENZIONE: Il personale docente interessato a rientrare su posto lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, **richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità**.

SCUOLA DI I E II GRADO

Quando non si procede all'individuazione del soprannumerario

Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio.

² Di fatto non esiste il soprannumerario di "lingua inglese". Nel momento in cui c'è una contrazione di organico di lingua inglese, si istituisce un'unica graduatoria comprensiva di tutti i docenti della scuola primaria titolari dell'istituto, sia titolari di posto comune che di lingua inglese (esclusi ovviamente i titolari su posto di sostegno) in ordine di punteggio e precedenza: tutti insieme. L'ultimo in graduatoria è perdente posto.

POSTI DI SOSTEGNO

✓ Scuola secondaria di I GRADO:

L'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata, altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia:³

A) minorati della vista (CH)

B) minorati dell'udito (DH)

C) minorati psicofisici (EH)

✓ Scuola secondaria di II GRADO:

L'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata senza distinzione di aree (**Unica graduatoria**).

CHI HA DIRITTO AD ESSERE ESCLUSO DALLA GRADUATORIA INTERNA

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del CCNI sulla mobilità è escluso dalla graduatoria interna di istituto il docente che rientra in una delle seguenti categorie (già incluse nel comma 1 dell'art. 13):

I) Disabilità e gravi motivi di salute (docente non vedente o emodializzato);

III) Personale con disabilità (art. 21 e art. 33 comma 6 legge 104/92) e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;

IV) Assistenza al figlio, al fratello o sorella convivente in situazione disabilità (nel caso di genitori totalmente inabili o scomparsi), da parte di chi esercita la tutela legale; Assistenza al coniuge disabile e assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità;

VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.

I docenti beneficiari di una di queste precedenza non sono inseriti nella graduatoria interna di istituto per l'identificazione dei perdenti posto, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.

³ Il docente soprannumerario su sostegno tipologia (singola) vista / udito / psicofisici, partecipa ai movimenti **con precedenza**, avendone il titolo, su altra tipologia **nella stessa scuola**.

In relazione alla precedenza prevista al punto IV), il diritto all'esclusione si applica se il docente possiede i seguenti requisiti:

- a) è titolare in una scuola ubicata nella provincia del domicilio dell'assistito;
- b) fermo restando il requisito a), qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento per tale comune.

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L'esclusione dalla graduatoria interna di istituto in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità "rivedibile") purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.

In relazione alla precedenza prevista al punto VII), per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita (indipendentemente dal comune in cui il docente è titolare).

I requisiti che danno diritto all'esclusione devono essere in possesso degli interessati entro i termini di scadenza delle domande di mobilità. Il docente è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, l'eventuale venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione dalla graduatoria.

COSA FA IL DIRIGENTE SCOLASTICO COSA FA IL DOCENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREDISPONE un'unica graduatoria, per ogni tipologia di posto e classe di concorso e nella quale debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (con esclusione dell'anno in corso in riferimento all'anzianità di servizio e alla continuità nella scuola).

PROVEDE entro i 15 giorni successivi dalla data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica delle graduatorie interne di istituto relative agli insegnanti titolari.

AFFIGGE all'albo la comunicazione dell'ufficio territorialmente competente contenente l'indicazione della nuova dotazione organica e notifica agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all'O.M. sulla mobilità.

INVIERÀ immediatamente all'ufficio territorialmente competente i moduli-domanda dei docenti individuati come soprannumerari, insieme alle relative graduatorie ed agli eventuali reclami.

IL DOCENTE

Consegna in segreteria il modello per l'inclusione nella graduatoria interna di istituto predisposto dalla scuola dopo averlo debitamente compilato e corredato dalle dichiarazioni personali dei titoli di servizio, delle esigenze di famiglia, dei titoli generali ed eventuali requisiti che danno diritto all'esclusione dalla suddetta graduatoria. I requisiti dichiarati devono essere posseduti entro il termine di scadenza delle domande di mobilità.

Individuato come perdente posto è da considerare riammesso nei termini per la presentazione, **entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accertata soprannumerarietà**, del modulo domanda di trasferimento.⁴

ATTENZIONE!: LA DOMANDA È DA PRESENTARE IN MODALITÀ CARTACEA CONSEGNANDO L'APPOSITO MODULO DEBITAMENTE COMPILATO ALLA SEGRETERIA DELLA PROPRIA SCUOLA.

Il docente dichiarato soprannumerario può:

- 1. presentare domanda di trasferimento condizionata;**
- 2. presentare domanda di trasferimento volontaria;**

⁴ La domanda che presenta il docente in modalità cartacea è a tutti gli effetti una domanda di mobilità, per cui va compilata in ogni sua parte riportando per ogni sezione le informazioni necessarie riguardo l'anzianità di servizio, i titoli ecc. compresi anche gli allegati (D, F ecc.).

3. non presentare domanda di trasferimento.

Nei primi due casi il modulo di domanda deve essere compilato integralmente in forma cartacea.

Nel terzo caso, se l'insegnante individuato come perdente posto decide di non presentare domanda di trasferimento, sia condizionata che volontaria, deve avere la consapevolezza **che sarà trasferito d'ufficio**. Dovrà compilare in ogni caso il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio spettante come perdente posto sulla base della graduatoria interna di istituto. Qualora il docente non presenti il suddetto modello, sarà il dirigente scolastico a comunicare tutti i dati di cui sopra all'ufficio territorialmente competente.

Da considerare ulteriormente: Il docente dichiarato soprannumerario può trovarsi in due diverse situazioni:

1. Può aver già presentato domanda di mobilità volontaria nella piattaforma ministeriale Istanze Online.
2. Non ha presentato alcuna domanda di mobilità volontaria nella piattaforma ministeriale Istanze Online.

Nell'ipotesi che i docenti interessati abbiano già presentato domanda di trasferimento entro il termine previsto dall'Ordinanza Ministeriale sulla mobilità, la nuova domanda in modalità cartacea va a sostituire integralmente quella presentata in precedenza.

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA (CARTACEA)

La domanda in modalità cartacea segue le stesse modalità e gli stessi criteri di quella volontaria che si presenta in modalità online, tuttavia con una differenza: c'è una parte della domanda che non può essere compilata nella ordinaria domanda online e che invece deve essere ora obbligatoriamente compilata dal docente dichiarato soprannumerario:

Es. modulo scuola della Infanzia (per gli altri ordini di scuola cambia solo la numerazione ma le caselle sono identiche).

DOCENTE SOPRANNUMERARIO

19 Il docente è perdente posto?

☐

20 Punteggio nella graduatoria di docente soprannumerario

21 Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?

☐

- Nella casella n. 19 il docente deve scrivere "SÌ";
- Nella casella n. 20 deve riportare il punteggio assegnato dalla scuola e presente nella graduatoria interna di istituto.

Per la casella n. 21, in cui è possibile scrivere "NO" o "SÌ", di seguito è indicato cosa accade a seconda se si opti per il "sì" o per il "no".

INDICARE "NO"

Vuol dire "condizionare" la domanda per avere in *primis* il diritto all'eventuale riassorbimento nell'attuale scuola nel caso si dovesse liberare un posto nel corso dei movimenti; avvalersi del diritto al rientro nella scuola di attuale titolarità per i prossimi 8 anni e mantenere il punteggio di continuità qualora trasferiti in altra scuola.

È il caso dell'insegnante in soprannumero che ha interesse A PERMANERE nella scuola o istituto di titolarità o nel C.P.I.A. in cui è al momento titolare, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo. In questo caso dovrà rispondere negativamente ("NO") alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. Il docente in questi casi **NON** sarà trasferito se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga costituita con completamento di altri istituti.

PREFERENZE

NUMERO D'ORDINE	CODICE	DIZIONE IN CHIARO
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

A differenza della “ordinaria” domanda di mobilità compilata tramite istanze online in cui il sistema dà automaticamente il codice delle scuole o delle preferenze sintetiche (comune, distretti e province) e fa automaticamente “caricare” tali preferenze, nella **DOMANDA CARTACEA** il docente dichiarato in soprannumero deve riportare nell’apposita sezione delle preferenze **I CODICI E LA DENOMINAZIONE DELLE PREFERENZE DI INTERESSE COSÌ COME SONO RIPORTATI NELL’APPOSITO BOLLETTINO DEL MI** che si può scaricare al seguente link:

https://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml

Al fine di una corretta compilazione di questa sezione bisogna sapere che:

1. **SI POSSONO** indicare scuole dello stesso comune di titolarità;
2. **SI POSSONO** indicare scuole diverse dal comune di titolarità.

ATTENZIONE!: nel caso della opzione n. 2 il docente è **OBBLIGATO** ad indicare l’intero codice del comune di titolarità **PRIMA** di indicare altre preferenze al di fuori di quel comune.

ESEMPI. Il docente è titolare nella scuola **IC Manzoni del Comune X**.

1^ opzione

1. IC VIVALDI (scuola del Comune X)

2. IC DANTE (scuola del Comune X).

DOMANDA CORRETTA

2^ opzione

1. IC VIVALDI (scuola del Comune X)

2. IC DANTE (scuola del Comune X).

3. IC GATTI (scuola del Comune Y)

DOMANDA NON CORRETTA (in questo caso l'IC GATTI ed eventuali altre preferenze successive saranno annullate dall'Ufficio scolastico che valuta la domanda)

3^ opzione

1. IC VIVALDI (scuola del Comune X)

2. IC DANTE (scuola del Comune X).

3. CODICE DEL COMUNE X (OBBLIGATORIO IN CASO DELLE PREFERENZE SUCCESSIVE)

4. IC GATTI (scuola del Comune Y) o qualunque altra preferenza

5. ALTRE PREFERENZE PUNTUALI E/O SINTETICHE

DOMANDA CORRETTA

COSA PUÒ SUCCEDERE

1. Se nel corso dei movimenti **si libera un posto nella scuola di attuale titolarità** il docente viene **automaticamente riassorbito** e la sua domanda di trasferimento viene di fatto annullata e non verranno così valutate eventuali preferenze espresse (anche se disponibili).
2. Se nel corso dei movimenti **non si libera un posto nella scuola di attuale titolarità** il sistema valuterà l'ordine delle preferenze espresse dal docente come in una normale domanda di trasferimento volontario (**Attenzione:** il docente in questo caso partecipa con il proprio punteggio del trasferimento a domanda e senza alcuna precedenza rispetto ad altri docenti che hanno espresso le stesse preferenze).
3. Se nel corso dei movimenti **non si libera un posto nella scuola di attuale titolarità e il docente non viene soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto**

non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedono, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio:

- a) nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti;
- b) in subordine, l'insegnante viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti;
- c) in ultimo, se non trova posto rimane in soprannumero sulla provincia.

DUE CASI PARTICOLARI

1. Docente che ha presentato domanda di trasferimento online entro il termine indicato nella Ordinanza Ministeriale indicando la priorità per le preferenze interprovinciali. Ora deve ripresentare domanda in modalità cartacea perché individuato perdente posto. Come fa a far valere le preferenze interprovinciali (come già aveva fatto nella domanda online) e nello stesso tempo garantirsi il condizionamento della domanda?

In questi casi il docente non deve fare altro che riprendere la domanda online già inviata e presente in "archivio" in istanze online e riportare **INTEGRALMENTE** nella nuova domanda cartacea tutto quello che ha già dichiarato nella domanda online.

Dopodiché, se non intende cambiare l'ordine delle preferenze o aggiungerne di nuove dovrà fare la stessa cosa anche per questa sezione. In poche parole, deve riportare nella domanda cartacea anche le preferenze già espresse nel modello di domanda online ESATTAMENTE nello stesso ordine.

LE DUE NOVITÀ CHE DOVRÀ APPORTARE:

1. La prima è riferita alla sezione che ora riguarda il docente soprannumerario, quindi deve dichiarare di essere soprannumerario, riportare il punteggio della graduatoria interna di istituto e dovrà indicare "NO" laddove si chiede se il docente vuole partecipare al movimento a domanda;
2. La seconda è riferita alla sezione delle preferenze:
Anche nel modello cartaceo il docente inserirà **PRIORITARIAMENTE LE PREFERENZE INTERPROVINCIALI**, perché è a questo movimento che vuole dare la precedenza, e solo in subordine, dopo tali preferenze, ha tre possibilità:

- a) Non indicare nessun'altra preferenza. In questo caso, solo **se non si è soddisfatti nelle preferenze interprovinciali** il sistema **valuterà la domanda condizionata**: 1) il docente è riassorbito se si libera un posto nella scuola di attuale titolarità; 2) è trasferito d'ufficio, in provincia, seguendo l'ordine di viciniorietà; 3) resta in esubero sulla provincia;
- b) Indicare solo scuole del comune di titolarità. In questo caso, solo **se non si è soddisfatti nelle preferenze interprovinciali** il sistema **valuterà la domanda condizionata**: 1) il docente è riassorbito se si libera un posto nella scuola di attuale titolarità; 2) gli viene assegnata una scuola indicata del comune di titolarità; 3) nel caso in cui neanche queste fossero disponibili è trasferito d'ufficio, in provincia, in una scuola seguendo l'ordine di viciniorietà; 4) resta in esubero sulla provincia;
- c) Indicare anche scuole fuori dal comune di titolarità: In questo caso, solo **se non si è soddisfatti nelle preferenze interprovinciali** il sistema **valuta la domanda condizionata**: 1) il docente è riassorbito se si libera un posto nella scuola di attuale titolarità; 2) gli viene assegnata una scuola indicata del comune di titolarità; 3) nel caso in cui neanche queste fossero disponibili gli viene assegnata una scuola indicata fuori del comune di titolarità; 4) nel caso in cui neanche queste fossero disponibili è trasferito d'ufficio, in provincia, in una scuola seguendo l'ordine di viciniorietà; 5) resta in esubero sulla provincia.

In tutti i casi indicati la domanda resta prioritariamente "interprovinciale", nel senso che il sistema valuterà per prima le preferenze così come espresse dal docente, in ordine, accontentandolo nel movimento interprovinciale. Solo se nessuna delle preferenze interprovinciali sarà disponibile il sistema valuterà la domanda "condizionata" all'interno della provincia di titolarità.

...NON COMMITTERE L'ERRORE....

In questo caso il docente non deve quindi commettere l'errore di inserire per prima le preferenze della propria provincia e solo successivamente quelle interprovinciali. Se farà così, il sistema valuterà prioritariamente la domanda "condizionata" ovvero all'interno dell'attuale provincia di titolarità e il docente non potrà avere la possibilità di ottenere il trasferimento interprovinciale.

2. Il docente ha già presentato domanda di mobilità online con la richiesta di rientro nella scuola di ex titolarità perché dichiarato in soprannumero in anni precedenti. Nella scuola di attuale titolarità viene ora dichiarato soprannumerario. Come deve compilare la sezione "soprannumerari" del modulo domanda cartaceo e cosa deve inserire come preferenze?

In questi casi il docente dichiarato perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.

È il caso del docente che ha già prodotto domanda di trasferimento entro i termini stabiliti dalla Ordinanza Ministeriale richiedendo il rientro nella scuola di ex titolarità.

Dalla graduatoria interna di istituto risulta ora individuato in soprannumero nella scuola di attuale titolarità.

Il docente ha due scelte:

- ✓ Continuare a richiedere il rientro nella scuola di precedente titolarità (così come ha già fatto nella domanda online);
- ✓ “Condizionare” la scuola di attuale titolarità e quindi rimandare il rientro nella ex scuola e tentare di rimanere in quella attuale.

Non è infatti possibile fare entrambe le scelte.

PRIMA OPZIONE

Se il docente decide per la prima opzione non deve fare altro che “ricopiare” per intero (questa volta sul modulo cartaceo) la domanda di trasferimento già prodotta e porre particolare attenzione alla sez. dei “soprannumerari”:

⇒ laddove è indicato se il docente vuole o meno partecipare al movimento a domanda deve rispondere “SÌ”.

Pertanto, indicherà, come ha già fatto nella domanda di trasferimento online, la precedenza per il rientro (art. 13 comma 1 punto II) e indicherà altresì la scuola di ex titolarità come prima preferenza, ma nell'apposita sezione dei “soprannumerari” indicherà che è favorevole a partecipare al movimento a domanda. In questo caso ha prodotto domanda di rientro per la scuola di ex titolarità.

SECONDA OPZIONE

Se, invece, opta per la seconda opzione, farà una normale domanda condizionata per l'attuale scuola di titolarità in cui è stato ora dichiarato in soprannumero indicando

“NO” al movimento a domanda e scegliendo eventualmente le scuole del proprio comune di attuale titolarità e, in subordine, anche eventuali altre preferenze.

In questo caso sta esprimendo la volontà di non rientrare per ora nella sua ex scuola di titolarità ma di avere diritto di riassorbimento in quella attuale qualora si dovesse liberare un posto.

Ciò perché i due movimenti (rientro nella ex scuola e “condizionare” quella attuale) non possono essere scelti contemporaneamente, quindi o si decide di rientrare nella scuola di ex titolarità oppure si condiziona quella attuale. È ovvio che se si decide il rientro nella ex scuola non si può condizionare quella attuale e viceversa.

NOTA BENE: È bene precisare che anche se si sceglie la seconda opzione permane comunque, anche negli anni successivi, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale, e si continua a mantenere il diritto di continuità.

INDICARE “SÌ”

PARTICIPARE AL MOVIMENTO A DOMANDA

È il caso dell’insegnante in soprannumero che NON HA ALCUN INTERESSE a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel C.P.I.A. in cui è al momento titolare anche nel caso si dovesse ricreare il posto, ed intende pertanto partecipare al movimento a domanda.

In questo caso il docente nel modello cartaceo PUÒ ESPRIMERE QUALUNQUE TIPO DI PREFERENZA senza nessun tipo di vincolo.

È importante sapere che il docente:

1. partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero;
2. vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio finora maturata.

COSA PUÒ SUCCEDERE

1. Il docente viene soddisfatto in una delle preferenze espresse come in una normale domanda di trasferimento volontario (**Attenzione:** il docente in questo caso partecipa

con il proprio punteggio del trasferimento a domanda e senza alcuna precedenza rispetto ad altri docenti che hanno espresso le stesse preferenze). Ciò accade anche se nel corso dei movimenti si dovesse ricreare il posto nella scuola di attuale titolarità.

2. Il docente **non viene soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedono e contemporaneamente si riforma il posto nell'attuale scuola di titolarità**: in questo caso non essendoci disponibilità nelle preferenze espresse viene riassorbito nella sua scuola e viene meno la sua posizione di soprannumero.
3. Il docente **non viene soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedono e non si riforma il posto nell'attuale scuola di titolarità**: in questo caso si dà corso al **trasferimento d'ufficio** (**Attenzione:** il docente in questo caso partecipa con il punteggio ottenuto nella graduatoria interna d'istituto):
 1. nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti;
 2. in subordine, l'insegnante viene trasferito d'ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti;
 3. in ultimo, se non trova posto rimane in soprannumero sulla provincia.

NOTA BENE

- | |
|--|
| 1. Il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata dovrà essere inserito <u>a pieno titolo</u> (a "pettine") nell'organico della nuova scuola in cui arriverà <u>anche se questa è stata espressa nelle preferenze</u> . In sostanza non potrà essere considerato ultimo arrivato e collocato in coda nella graduatoria interna di istituto l'anno scolastico successivo. |
| 2. Il docente <u>che ha condizionato la domanda</u> mantiene il diritto al punteggio relativo alla continuità di servizio (compreso il mantenimento dell'eventuale bonus dei 10 punti) e il diritto al rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità per i successivi otto anni, <u>purché produca ogni anno domanda di trasferimento per rientrare nella sede di precedente titolarità</u> . |
| 3. Il docente che <u>ha condizionato la domanda</u> e che <u>nel successivo ottennio</u> (con le domande di trasferimento online) <u>inizia a richiedere il rientro nella scuola di precedente titolarità con precedenza</u> , deve <u>obbligatoriamente</u> inserire <u>come prima</u> |

preferenza nella modulo-domanda online la scuola di ex titolarità e allegare l'apposita dichiarazione di rientro (allegato F). Se non dovesse ottenere il rientro per mancanza di disponibilità e ha indicato anche altre preferenze ottenendo una di queste, nella scuola in cui sarà trasferito verrà considerato come ultimo arrivato ovvero "trasferito a domanda" (cioè potrà essere individuato per primo quale perdente posto nell'eventualità si verifichi una contrazione di organico nella scuola di arrivo). Continuerà comunque a mantenere il diritto di rientro con precedenza nella scuola di ex titolarità ed il punteggio di continuità fino ad allora maturato.

4. Il docente che ha condizionato la domanda e che nel successivo ottennio (con le domande di trasferimento online) ottiene il rientro nella scuola di ex titolarità è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti (dovrà essere inserito a pieno titolo (a "pettine") nell'organico della scuola come se non se ne fosse mai andato).
5. Il docente che ha condizionato la domanda e che nel successivo ottennio (con le domande di trasferimento online) non ottiene il rientro nella scuola di ex titolarità, terminato l'ottennio non ha più diritto al rientro, perde il punteggio di continuità maturato nella scuola di precedente titolarità mentre mantiene quello eventualmente maturato nella scuola di attuale titolarità.